

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82, co.3 D.Lgs.117/2017

STATUTO
dell'Associazione "LIBERI DI VOLARE OdV"

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato non riconosciuta, denominata **"Liberi di Volare OdV"**, con sede a Trieste. L'eventuale cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà modifica statutaria.

2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. "Liberi di Volare OdV " è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

4. L'associazione si ispira ai principi del D.Lgs.3 luglio 2017, n.117 e si adegua ed adempie alle sue normative.

Art. 4

Finalità

1. "Liberi di Volare OdV " è costituita esclusivamente al fine di salvaguardare delle specie europee ed in particolare italiane, appartenenti alle famiglie Apodidae (rondone, rondone pallido, rondone maggiore) e Hirundinidae (rondine, rondine rossiccia, topino, balestruccio, rondine montana), specie in decremento demografico a causa di fattori associati alle attività antropiche che

ALLEGATO all'atto
Reg. il 9 GIU. 2022
N° 2262 Serie 3
IL DIRETTORE

L'ADDETTO
Lucia Felician



influenzano negativamente sia le aree europee di riproduzione, incluso il territorio italiano, sia le aree di svernamento nel continente africano e importanti per la diversità biologica, l'attività di controllo sugli insetti dannosi e l'aspetto culturale da sempre associato a queste specie. Il perseguimento di questi scopi avviene attraverso:

- a) l'attività di ricerca, anche in collaborazione con enti scientifici (Università, Enti di Ricerca), sugli aspetti biologici, etologici e sanitari di questi uccelli, ancora poco conosciuti per i loro stili di vita, prevalentemente aerei.
- b) l'attività di cura, riabilitazione e reintroduzione in natura di soggetti giovani ed adulti incapaci, per diverse cause, di affrontare il volo;
- c) l'impianto del piumaggio danneggiato, applicando la metodologia dell' 'imping', anche mediante l'aiuto di veterinari specializzati;
- d) favorire e tutelare i siti di nidificazione e riproduzione.
- e) l'attività di educazione e di sensibilizzazione della popolazione e degli enti pubblici, organizzando conferenze, dibattiti, pubblicazioni, iniziative didattiche, corsi di formazione e quant'altro idoneo a diffondere in speciale modo tra i giovani, la conoscenza dei problemi della conservazione di queste specie aviarie, al fine di ridurre le interferenze antropiche e favorire un loro auspicabile aumento.

Le attività sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5, comma 1 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L' associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Giuseppe Bianco

Giuseppe Bianco

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali — finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti — istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. Le quote associative devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Silvia F. Mero

Paola F. Mero

Art. 7
Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8
Responsabilità ed assicurazione

1. "Liberi di Volare OdV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

2. I volontari dell'associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. All'associazione "Liberi di Volare OdV" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.

1. 2. Possono associarsi anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate

3. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

4. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente ed ha effetto all'iscrizione del nominativo nel libro degli associati. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

5. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il candidato

rifiutato avrà a disposizione 60 giorni di tempo dalla ricezione del diniego per richiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea.

6. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

I Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione diretta presso la sede dell'associazione.

5. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti dalla legge e, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 12

Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività, a favore dell'associazione, senza fini di lucro.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento della quota associativa annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione.

6. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 13

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

3. Costituiscono causa di esclusione del socio:

a) comportamenti in contrasto e/o non rispettosi delle disposizioni di legge;

b) mancato rispetto delle disposizioni statutarie e/o regolamenti dell'associazione;

c) condotte contrarie all'oggetto sociale dell'associazione;

d) morosità nel pagamento della quota associativa.

4. L'esclusione avviene previo avviso scritto (e-mail o lettera) inviato dall'Organo di amministrazione al socio, contenente la motivazione ed il termine di 10 giorni per la risposta, evidenziando che la mancata risposta sarà considerata silenzio assenso all'esclusione, la quale verrà successivamente deliberata dall'Assemblea.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 14

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea;

b) l'Organo di amministrazione

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

e) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 16

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o delegare altra persona avente diritto. Ogni avente diritto può accettare al massimo due deleghe.

Art. 17

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. L'avviso può essere inviato via mail, fax o posta semplice. Ogni socio deve segnalare sulla scheda di iscrizione, la modalità con la quale vuole ricevere le comunicazioni da parte dell'associazione.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale.

Simone Di Lorenzo

Giuseppe Poma

4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 18

Validità dell'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 20

Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 21

Compiti dell'assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni dell'Organo di amministrazione;

- fissare, su proposta dell'Organo di amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione.

L'Assemblea ha inoltre le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) delibera, con maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art.21 c.2 del C.C.)
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera, con la maggioranza qualificata lo scioglimento (e art.21 c.3 del C.C.) la trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 22

Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso fra 3 (tre) e 5 (cinque), nominati dall'assemblea degli associati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate dagli associati); si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. L'Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
4. L'Organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo e-mail o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione il Vicepresidente ed il Segretario.

Art. 23

Durata e funzioni

1. I membri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. L'Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) membri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. L'Organo di amministrazione:
 - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - predispone il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
6. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 24

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.

3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 25

Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'assemblea;

b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;

c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;

d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;

e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal presidente.

2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) possono essere attribuite ad un altro membro dell'Organo di amministrazione (Tesoriere).

Art. 26

Organo di controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.30 c.2 del D.Lgs. n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art.27

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.31 c, del D.gs. n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo V

Il bilancio

Art. 28

Bilancio di esercizio

Luigi Di Lorenzo

Giuseppe Poma

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c.1 del D.Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 29

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione.

Art. 30

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trieste. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 31

Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c. a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.

2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 32

Rinvio

Liliana Libera

Giulio Lombardi

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Vittorio Linares

Guido Linares